



COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 33
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno duemila **diciannove** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18,35** in Andria, nella sede comunale, il **Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO**, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Brunella ASFALDO**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

PREMESSO CHE

- In base all'articolo 24, comma 1 del D.lgs. 175/2016 - T.U. ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP;
- In relazione a tale ricognizione straordinaria, il successivo comma 4 dell'art. 24 del TUSP dispone che l'alienazione delle partecipazioni, individuate nel provvedimento, debba avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria;
- A seguito di tale ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico, il provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- Ai sensi dell'art. 26 comma 11 del D.lgs. 175/2016, a partire dal 2018, il provvedimento di ricognizione periodica, dovrà tener conto altresì dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nell'anno precedentemente.

ATTESO CHE

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

EVIDENZIATO CHE Il provvedimento di revisione straordinaria previsto dall'art. 24 del T.U. sulle partecipazioni pubbliche rappresenta un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'Ente con Delibera di Giunta Comunale n.60/2015 ai sensi

dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2016;

DATO ATTO che:

- a seguito della ricognizione straordinaria ex art.24 del dlgs175/2016, il Comune di Andria deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	P.iva / C.F.	Capitale sociale
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	17,12%	05215080721	74.112,00
Andria Multiservice S.P.A.	Società strumentale partecipata	100%	05572800729	361.480,00
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Società partecipata	10,68 %	06994970728	93.636,00
Gal Murgia degli Svevi SRL	Società partecipata	30,00%	CF: 81001210723 P.IVA: 00956770721	51.644,00
Consorzio Teatro pubblico Pugliese	Ente pubblico economico partecipato	0,91%	01071540726	100.460,00
Autorità idrica pugliese	Ente pubblico non economico	2,47%	07277870726 -	824.164,00

- l'atto di ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 28 settembre 2017, ha individuato le partecipazioni da mantenere ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art.20 commi 1 e 2 del TUSP, prevedendo altresì le seguenti misure di razionalizzazione per due delle società partecipate dall' Ente:
 - **Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.**- opportuni interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento e del personale tesi alla predisposizione di un Piano di Riassetto Societario, così come previsto all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP;
 - **Società Gruppo di Azione Locale MURGIA DEGLI SVEVI Srl**- alienazione della quota posseduta dall'Ente pari al 30% del capitale sociale, tramite indicazione di una procedura ad evidenza pubblica ex art.1 comma 569 legge di stabilità 2014 n.147/2013;

ATTESO CHE

- ai sensi dell'art. 4 co.1 del Dlgs 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- questo Ente, nei limiti di quanto indicato al punto precedente e così come espressamente sancito dall'art. 4 co.2 del Dlgs 175/2016, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016 e a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VALUTATO altresì, che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 63/2018

- ha approvato la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dall'Ente al 31/12/2017, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, nonché la relazione tecnica, che prevedeva altresì, misure di razionalizzazione riferite **all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina S.c.a.r.l**, ai sensi dell'art. 20 comma 2 let. f) del TUSP e stabilendo: *“Considerato che dall'esame approfondito della documentazione pervenuta all' Ufficio Società Partecipate, dall'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina a mezzo pec 113922 del 18/12/2018, emerge che l'Agenzia ha inoltrato alle OO.SS., in data 23 ottobre con prot. 114/18, una comunicazione di apertura della procedura di riduzione del personale e la riduzione dell'orario di lavoro delle altre unità occupate”*; Rilevato che la nota di avvio della procedura inviata dall' Agenzia alle OO.SS., al punto 1 delle conclusioni prevede l'attuazione del programma dovrà essere erogato entro 120 giorni così come previsto all'art.24 della legge 223/1991; Dato atto che tale misura di razionalizzazione determinerà una riduzione dei costi del personale per cui si ritiene opportuno verificare entro il primo semestre dell'anno 2019 l'avvenuta attuazione delle misure di riduzione dei costi nonché gli impatti della manovra proposta sulla situazione generale di sostenibilità economica dell'organismo partecipate; Ritenuto, infine di stabilire che, nel caso in cui al termine dei 120 giorni assegnati dalla legge, non siano completate le procedure di riduzione del personale e/o le stesse non abbiano sortito gli effetti sperati si procederà alla dismissione della quota dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina detenuta dal Comune di Andria”
- prendeva atto dell'emendamento aggiuntivo riferito all'atto del Consiglio Regionale n.1148 che ne deliberava l'adesione all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina;
- stabiliva altresì in merito all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina: “...di predisporre secondo la normativa vigente, la relativa dismissione della quota dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina posseduta dal Comune di Andria con decorrenza 30/05/2019 e di procedere al continuo monitoraggio, da parte degli organi preposti, dei costi relativi alle società partecipate anche in funzione della loro congruità rispetto al Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale ex art.243/bis già approvato dall' Ente con Deliberazione di C.C. n.56/2018”.
- ribadiva l'alienazione della quota di partecipazione del **GAL Murgia degli Svevi**, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 2 lett. c), prendendo atto, altresì, del procedimento per la relativa dismissione della quota di partecipazione tramite indicazione di una procedura ad evidenza pubblica, ex art.1, comma 569, legge n.147/2013 e così come da Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 07/09/2018;
- confermava la partecipazione nella società controllata dall' Ente **Andria Multiservice SPA** e nel **GAL “Le Città di Castel del Monte”**;

RICHIAMATI gli esiti

- della **“Ricognizione straordinaria delle partecipazioni”** ai sensi dell'art.24 del TUSP, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 /2017 ed in continuità allo stesso provvedimento;

- della “**Ricognizione Periodica**” ai sensi dell’art.20 del TUSP, delle partecipazioni al 31/12/2017 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 /2018 ed in continuità allo stesso provvedimento.
- dell’analisi dell’assetto complessivo delle società rientranti nell’ambito di applicazione del TUSP, così come previsti nella Relazione Tecnica relativa alla revisione periodica ex art. 20 del [D.lgs. 175/2016](#) e sullo stato di attuazione al 31/12/2018, redatta dal Settore 6 -Servizio Partecipazioni Societarie e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’analisi dell’assetto complessivo delle società detenute entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, la mancata approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano stesso, entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione, comporta una sanzione amministrativa per l’Ente, nonché l’applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016.

TENUTO CONTO altresì,

- della Relazione tecnica relativa alla revisione periodica, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, delle analisi e dell’assetto complessivo, nonché sullo stato di attuazione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Andria al 31/12/2018;
- che la predetta Relazione Tecnica viene predisposta in conformità ai criteri e alle prescrizioni previsti dal TUSP e dagli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del 20 novembre 2019, e che la stessa ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale nell’ottica di attuazione delle misure di razionalizzazione della quota **dell’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina**, stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018 demandava, altresì, “...al Servizio Partecipate di predisporre le procedure amministrative per

l'attuazione di quanto deliberato, nonché di predisporre secondo la normativa vigente la relativa dismissione della quota dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina S.c.a.r.l. posseduta dal comune di Andria con decorrenza 30/05/2019";

DATO ATTO che

- il Servizio Partecipazioni Societarie, al fine di ottemperare a quanto stabilito con Deliberazione n. 63/2018, avviava opportuno monitoraggio, trasmettendo alla predetta Agenzia le seguenti richieste con note prot. n. 33288/2019, n. 35166/2019, n. 41398 /2019 e n. 43769/2019;
- l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, prevedeva ai fini della riduzione della spesa del personale, l'attivazione del Fondo d'Integrazione Salariale, giusta comunicazione all'Ente con nota prot. n.33288 del 09/04/2019 e successivamente, con nota prot. n. 41602 del 07/05/2019, trasmetteva accordo sindacale con le relative misure previste per il mantenimento dei livelli occupazionali;

DATO ATTO, inoltre, che il Servizio Partecipazioni Societarie, a seguito delle misure previste nell'ambito del predetto accordo sindacale, per il mantenimento dei livelli occupazionali, trasmetteva comunque formale comunicazione di recesso del Socio Comune di Andria ex art.11 dello Statuto Sociale, giusta nota prot. 59437 del 27/06/2019;

RILEVATO che, *medio tempore*, a seguito dello scioglimento dell'organo consiliare dell'Ente ai sensi dell'art. 141 comma1, lett. c e comma 2, del Dlgs 267/2000, il giorno 29 aprile 2019 si insediava il Commissario Prefettizio con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, dando inizio all'attività istituzionale.

VISTA la relazione del Collegio Sindacale dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, depositata il 13 giugno 2019 e allegata al Bilancio di esercizio 2018 dalla quale emerge che: *"...in linea generale l'azienda rispetta il requisito della continuità ..."* e che in merito ai costi del personale, ha evidenziato altresì una riduzione da € 927.3598,01 (2017) a € 763.608,07 (2018): *"...riducendo la spesa grazie alla "riconciliazione dei costi di competenza dei ratei ferie e permessi nell'anno 2017 e anche dalla cessazione del rapporto di lavoro di un (unità) di primo livello nel 2018";*

CONSIDERATO che, in ogni caso,

- l'Ente nell'ottica di una efficiente ed efficace razionalizzazione della spesa, anche su impulso della gestione Commissariale, propedeutica e strumentale al conseguimento degli obiettivi fissati nelle Linee programmatiche della Gestione Commissariale, si è avvalso dei servizi dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina a valere sulla quota del fondo consortile, e nello specifico:

- della redazione per il Piano Economico Finanziario inerente al Servizio di Refezione Scolastica trasmesso all' Ente con nota prot. n. 74901 del 26/08/2019
- della redazione per il Piano Economico Finanziario attinente "impianto tennistico", nonché di supporto e affiancamento al RUP nella predisposizione degli atti di gara per la concessione dello "Stadio degli Ulivi" trasmesso con nota prot. n. 109300 del 06/12/2019;

DATO ATTO, inoltre, che in sede di "Conferenza dei Sindaci", così come risulta nella bozza d'Atto d'Indirizzo, tenutasi il 10 ottobre 2019, trasmesso all' Ente dall'Agenzia con nota prot.n. 98636 del 07/11/2019 è stabilito che: *"...all'esito della consultazione è emersa unanime volontà di proseguire l'esperienza consortile, modificando il vigente statuto al fine di configurare la Società - Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina-, di seguito Agenzia, in house in ottemperanza e in conformità al Dlgs 175/2016"* ;

VISTA pertanto, la successiva convocazione della Conferenza dei Sindaci – Patto Territoriale, acclarata al protocollo dell'Ente con n. 112449 del 17/12/2019, avente oggetto la proposta di modifica del vigente statuto societario dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, nei termini fissati nella "Conferenza dei Sindaci" del 10 ottobre 2019;

CONSIDERATO, invece, che per quanto attiene la dismissione della quota di partecipazione del **GAL Murgia degli Svevi**, già prevista nel Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie, ex art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., approvato con deliberazione n. 46/2017, è in corso di definizione il procedimento di liquidazione e/o cessione della quota, così come previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis che recita testualmente: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

VERIFICATO che la predetta disciplina di cui al comma 5 bis dell'art. 24 del TUSP, al procedimento di dismissione della quota di partecipazione posseduta dall'Ente nel GAL Murgia degli Svevi non è applicabile, in quanto lo stesso GAL, come dai bilanci riferiti al triennio 2013-2015, depositati presso la Camera di Commercio di BARI, non ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e che pertanto, si rende necessario concludere l'iter, in ogni caso, del procedimento di liquidazione e/o cessione della quota nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine della gestione commissariale;

TENUTO CONTO delle linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e

controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019 che in riferimento ai consorzi prevedono altresì che “... i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.”

VERIFICATO che il **Teatro Pubblico Pugliese e l'Autorità Idrica Pugliese**, sono Consorzi costituiti solo da Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000 e operano secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art.114 (Dlgs 267/2000) e che alla luce della normativa vigente, gli stessi non sono oggetto di razionalizzazione da parte dell'Ente, così come ribadito anche nelle Linee guida del MEF /Corte dei Conti, pubblicate il 20 novembre 2019;

VISTO altresì l'esito dell'analisi effettuata per ciascuna partecipazione detenuta al 31/12/2018, come risultante nella **Relazione Tecnica**, predisposta dal Servizio Partecipazioni Societarie ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P,

RITENUTO di dover confermare il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, ravvisandosi i presupposti di cui agli articoli 4, 5 e 20 del TUSP D.lgs. 175/2016 e s.m.i. per la **Società Andria Multiservice Spa**, interamente controllata dall'Ente nonché per il **“GAL “Le Città di Castel del Monte”**;

TENUTO CONTO, per quanto concerne l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina:

- del recesso esercitato dall'Ente rispetto alla quota con nota prot. 59437 del 27/06/2019 in ottemperanza a quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018;
- dell'obbligo di corrisponderne la quota consortile nei prossimi due esercizi, così come previsto all'art.11 dello statuto sociale “... il recesso spiega i suoi effetti a decorrere dal secondo esercizio successivo quello nel quale viene esercitato”;
- che la durata della società, così come previsto all'art.3 dello Statuto Sociale, è fissata comunque al 31 dicembre 2020;

RAVVISATA pertanto l'opportunità, di valutare le nuove determinazioni in merito all'**Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina**, fermo restando, quanto stabilito a riguardo con Deliberazione di Consiglio Comunale n.63/2018 e tenuto conto, comunque, di quanto emerso in sede di "Conferenza dei Sindaci" tenutasi il 10


ottobre 2019 e delle condizioni che, dunque, comporterebbero la totale revisione circa la partecipazione del Comune di Andria rispetto all' Agenzia;

RITENUTO altresì che i piani di riassetto devono essere predisposti perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e tenuto conto, in ogni caso, dell'adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

ESITI DELLA RICOGNIZIONE AL 31/12/2018

(Per le ulteriori informazioni di dettaglio sulle società, si veda l'elaborato "ANAGRAFE PER SOCIETA'" allegato al presente provvedimento)

COMUNE DI ANDRIA PARTECIPAZIONI DIRETTE



Denominazione	P.iva / C.F.	Quota di partecipazioni	Breve Descrizione	Esito della Ricognizione al 31/12/2018	Note
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	05215080721	17,12%	Settore di promozione per lo sviluppo del territorio e del comprensorio nord barese ofantino.	Intervento di Razionalizzazione ai sensi dell'art.20 c.2 lett.f) del Tusp, provvedimento consiliare n.63/2018. Recesso in itinere, fermo restando diverse determinazioni rispetto alla volontà espressa in sede "Conferenza dei Sindaci" tenutasi il 10 ottobre 2019 di trasformare l'agenzia in organismo in house	
Andria Multiservice S.P.A.	05572800729	100%	Gestione dei servizi ed attività strumentali per l'Ente con il modello dell'in house providing	A seguito di approvazione con deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018 del "Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale ex artt. 243 bis e segg. del TUEL, sono stati previsti (allegato 11 del PdR) interventi di rimodulazione e riduzione del 20% del quadro economico della Società Controllata.	
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	06994970728	10,68 %	Settore di promozione per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei.	Nessun intervento di razionalizzazione previsto	
Gal Murgia degli Svevi SRL	CF: 81001210723 P.IVA: 00956770721	30,00%	Settore di promozione per lo sviluppo locale del territorio di Andria.	Recesso della quota con contestuale liquidazione esercitato in data 30/11/2018 (prot. n.108352). Il socio di maggioranza CIBI SRL ha esercitato diritto di prelazione art. 5 statuto	

				del GAL (nota prot. 24794 del 14/03/2019). E' in corso il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta trasmessa dal socio di maggioranza	
Consorzio Teatro pubblico Pugliese	01071540726	0,91%	Consorzio di promozione e diffusione delle attività di spettacolo in Puglia.	Non è prevista la razionalizzazione per questi enti, in quanto trattasi non rivestono struttura societaria, così come ribadito dalle Linee guida MEF /Corte dei Conti del 20 novembre 2019	Consorzio costituito solo da Enti pubblici ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000, opera secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art.114 (Dlgs 267/2000). Ente Pubblico Economico.
Autorità idrica pugliese	07277870726	2,47%	Settore di gestione del servizio idrico integrato nel territorio regionale.	Non è prevista la razionalizzazione per questi enti, in quanto trattasi non rivestono struttura societaria, così come ribadito dalle Linee guida MEF /Corte dei Conti del 20 novembre 2019	Consorzio costituito solo da Enti pubblici ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000, opera secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art.114 (Dlgs 267/2000). Ente Pubblico non Economico.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per concludere i procedimenti, così come previsti nella **Relazione Tecnica**, allegata al presente provvedimento e in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione;

DATO ATTO della Relazione istruttoria di accompagnamento alla proposta di deliberazione *de qua*, a firma del Responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie, quale responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/1990 prot. n. 0114623 del 20/12/2019, depositata agli atti d'ufficio ;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espresso dal Dirigente del Settore 6- Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3, D.lgs. n. 267/2000, giusto allegato verbale trasmesso con nota prot. n. 0114892 del 23/12/2019;

VISTI

- gli artt. 42, 49 e 147 quater del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 20 e 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i;

- D.lgs. n. 118/2011;
- il Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. n. 175 approvato con Delibera n. 46 del 28/09/2017;
- la Delibera Consiliare n. 56 del 27/11/2018 avente oggetto: “Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al *Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali* di cui all’art. 243 ter TUEL. Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 63/2018 “*Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 175/2016 e s.m.i delle partecipazioni pubbliche possedute dall’Ente al 31/12/2017 – relative determinazioni*”, nonché la relativa relazione tecnica allegata;
- la Relazione Tecnica relativa alla revisione periodica ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e sullo stato di attuazione al 31/12/2018 redatta dal Settore 6 Servizio Partecipazioni Societarie, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1. di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **DARE ATTO** che la Revisione periodica, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2018 da questo Ente, costituisce aggiornamento del Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 46/2017, ai sensi dell’art. 24, c.2, TUSP, nonché delle relative determinazioni approvate con provvedimento consiliare n. 63/2018;
3. di **CONFERMARE** il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, ravvisandosi i presupposti di cui agli articoli 4, 5 e 20 del TUSP D.lgs. 175/2016 e s.m.i. per la **Società Andria Multiservice Spa**, interamente controllata dall’ Ente, nonché per il GAL “**Le Città di Castel del Monte**”;
4. di **CONFERMARE**, rispetto all’**Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina**, quanto stabilito a riguardo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018, valutando, *medio tempore*, quanto emerso in sede di “Conferenza dei Sindaci”, del 10 ottobre 2019, nonché le nuove condizioni che comporterebbero la revisione circa la partecipazione del Comune di Andria, anche in considerazione dello spirare del termine della durata della società, fissata al 31 dicembre 202, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Sociale;
5. di **PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
6. di **APPROVARE** la Relazione Tecnica relativa alla revisione periodica, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e sullo stato di attuazione al 31/12/2018 (**Allegato A**), allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento nonché la Relazione Tecnica sullo stato di attuazione (**Allegato A**) a tutte le società partecipate dal Comune di Andria, nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto;

8. di *PRECISARE* che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
9. di *DARE MANDATO* al Servizio Partecipate di trasmettere gli atti adottati nel corso del 2019, compresi quelli relativi ai risultati conseguiti dal piano dell'anno precedente al MEF esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, con la contestuale acquisizione dei dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (articolo 17 del DL n. 90/2014), **entro e non oltre il 20 gennaio 2020, così come previsto dall'avviso MEF del 20 novembre 2019;**
10. di *ASSolvere* agli obblighi di pubblicazione, così come previsto dalla normativa vigente;
11. di *DICHIARARE* il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.

=====GM

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Brunella ASFALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Brunella ASFALDO